

INFORMATIVA N. 21 / 2013

Ai gentili Clienti dello Studio

Oggetto: **LA DEDUCIBILITÀ DELLE PERDITE SU CREDITI DEDUCIBILITÀ AUTOMATICA DEI CREDITI DI MODESTA ENTITÀ**

Riferimenti Legislativi: Articolo 106 Tuir; Articolo 101, comma 5, Tuir; Articolo 33, comma 5, D.L. n. 83 del 22 giugno 2012; Circolare Agenzia delle Entrate n. 26/E del 1 agosto 2013.

ARTICOLO 101, COMMA 5, TUIR :

Le perdite di beni di cui al comma 1, commisurate al costo non ammortizzato di essi, e le perdite su crediti sono deducibili se risultano da **elementi certi e precisi** e **in ogni caso**, per le perdite su crediti, se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali o ha concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Ai fini del presente comma, il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale **dalla data** della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto di omologazione dell'accordo di ristrutturazione o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.

Gli elementi certi e precisi sussistono **in ogni caso** quando il credito sia di **modesta entità** e sia decorso un **periodo di sei mesi dalla scadenza di pagamento del credito stesso. Il credito si considera di modesta entità** quando ammonta ad un importo non superiore a 5.000 euro per le imprese di più rilevante dimensione di cui all' articolo 27, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e **non superiore a 2.500 euro** per le altre imprese.

Gli elementi certi e precisi sussistono inoltre quando il diritto alla riscossione del credito è prescritto.

Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, gli elementi certi e precisi sussistono inoltre in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in dipendenza di eventi estintivi

PREMESSA

L'articolo 101, comma 5 del Tuir prevede che le **perdite su crediti** sono deducibili se risultano da:

- **elementi certi e precisi,**
- e **in ogni caso** se il debitore è assoggettato a **procedure concorsuali.**

LEGALE
SCIENZE POLITICHE
STORIA E MEMORIA DELLE CULTURE EUROPEE
DIREZIONE E ORGANIZZAZIONE AZIENDALE
LAVORO E DISCIPLINE SOCIALI
REVISORE LEGALE

37138 Verona
Via Albere, 25
Tel. 045 576066 - 576305
Fax 045 578162

www.luigiborsaro.it
studio@luigiborsaro.it

Part. IVA 0016271 023 0
Cod. Fisc. BRS LGU 44H21 A7370

In generale sono riconducibili nella disciplina in esame le perdite riferibili a tutti i crediti presenti in bilancio :

- indipendentemente dalla **natura** degli stessi **crediti**
- indipendentemente dall'**attività** svolta dal **creditore**
- indipendentemente dalla **localizzazione** del **debitore**, che può essere comunitario o extracomunitario

Sono escluse dalla normativa in esame le perdite su crediti con soggetti Black List (art. 110, comma 10, TUIR)

Il Decreto Sviluppo (D.L. n. 83/2012), integrando l'articolo 101, comma 5 del Tuir, ha introdotto nuove ipotesi in cui si configurano **AUTOMATICAMENTE** i presupposti della "**certezza e precisione**" e quindi della deducibilità delle perdite.

Ora, i casi in cui per legge è possibile "**automaticamente**" dedurre le perdita su crediti **senza alcuna ricerca di rigorose prove formali** sono:

- i crediti soggetti a procedure concorsuali
 - fallimento
 - liquidazione coatta amministrativa
 - concordato preventivo
 - amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi
- i crediti oggetto d'accordo di ristrutturazione dei debiti omologato
- i crediti prescritti;
- i crediti di *modesta entità* scaduti da oltre 6 mesi;

Inoltre il Decreto in questione e la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 26 del 1° agosto 2013 hanno indicato delle **linee guida** per *verificare* e *comprovare* la presenza di "elementi certi e precisi" e poter quindi procedere alla deduzione della perdita nei casi non automatici.

CREDITI DI MODESTA ENTITÀ - NOVITÀ

ARTICOLO 101, COMMA 5, TUIR :

(...) Le perdite su crediti sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi (...)

(...) **Gli elementi certi e precisi** sussistono **in ogni caso** quando il credito sia di **modesta entità** e sia decorso un **periodo di sei mesi dalla scadenza di pagamento del credito stesso**. **Il credito si considera di modesta entità** quando ammonta ad un importo non superiore a 5.000 euro per le imprese di più rilevante dimensione (...) e **non superiore a 2.500 euro** per le altre imprese.

Finalmente, prescindendo dalla ricerca di rigorose prove formali, gli elementi certi e precisi per dedurre una perdita su crediti sussistono ora, **in ogni caso**, :

- 1) **decorso un periodo di sei mesi** dalla scadenza di pagamento del credito stesso
- 2) **e il credito sia di modesta entità**

Il credito si considera di *modesta entità* se :

- + non è superiore a 5.000 euro per le imprese di grandi dimensioni (ricavi/volume d'affari superiore a 100 milioni di euro);
- + non è superiore 2.500 euro per le altre imprese.

Il valore/limite da considerare per la verifica per i **2.500** o i 5.000 euro è il valore nominale del credito:

- al **lordo** delle svalutazioni
- al **netto** di quanto già incassato;
- **comprensivo** di iva;
- **senza** gli interessi di mora o altri oneri accessori addebitati.

Circolare n. 26/E del 1° agosto 2013:

"(...) si ritiene che la **verifica** del limite quantitativo (...) debba essere effettuata in relazione al **singolo credito corrispondente ad ogni obbligazione** posta in essere dalle controparti, indipendentemente dalla circostanza che, in relazione al medesimo debitore, sussistano **al termine del periodo** più posizioni creditorie"

In presenza di più crediti verso lo stesso soggetto, l'importo che rileva è quello del singolo credito scaduto da almeno 6 mesi, indipendentemente dal saldo complessivo riferito al cliente, se le obbligazioni verso il cliente sono riconducibili a rapporti giuridici autonomi.

Ad esempio se un'impresa [di non grandi dimensioni] vanta nei confronti di un cliente due crediti scaduti da almeno 6 mesi, derivanti da **due forniture distinte** (due fatture) di euro 2.300 l'una ed euro 2.000 l'altra, potrà dedurre automaticamente l'intera perdita anche se complessivamente (4.300 euro) l'importo supera i 2.500 euro, in quanto si tratta di rapporti giuridici distinti.

Se invece le singole posizioni si riferiscono ad uno stesso rapporto giuridico (ad esempio più fatture relative ad un unico rapporto di somministrazione) occorre considerare il saldo complessivo dei crediti scaduti da almeno 6 mesi, esistente verso quel cliente al termine dell'esercizio. Ad esempio se un'impresa [di non grandi dimensioni] ha stipulato un contratto di somministrazione e al 31/12/2013 ha due crediti scaduti da 6 mesi: uno di 1.300 euro e l'altro di 1.900 euro occorre verificare se il saldo è inferiore alla soglia dei 2.500 euro per potersi dedurre automaticamente la perdita. In questo caso il saldo complessivo è pari ad euro 3.200 e quindi l'impresa **NON** può dedursi la perdita.

IMPORTANTE:

Il periodo di scadenza dei **sei mesi** rappresenta il periodo **DAL** **quale** e **non NEL** **quale** è possibile dedurre la perdita.

È possibile, pertanto, dedurre la perdita su un credito di modesta entità in un esercizio diverso/successivo all'esercizio nel quale è maturata la scadenza dei sei mesi.

Il nuovo regime si applica ai crediti il cui semestre di anzianità sia maturato prima del 2012 e la cui perdita è imputata nell'esercizio 2012 o successivi.

Al creditore è **CONSIGLIATO** dimostrare d'essersi attivato per il recupero del credito ad esempio con lettere raccomandate A.R. / PEC di sollecito di pagamento

CREDITI PRESCRITTI

Per il nuovo art. 101, comma 5 del TUIR “*gli elementi certi e precisi sussistono inoltre quando il diritto alla riscossione del credito è prescritto*”.

Secondo l’art. 2934 Codice Civile:

“*Ogni diritto si estingue per prescrizione, quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge*”

Si possono dedurre **AUTOMATICAMENTE**, senza alcun onere di prova, i crediti prescritti, vale a dire quando è prescritto il diritto alla riscossione **INDIPENDENTEMENTE DALL’IMPORTO** (anche quindi superiore a 2.500 euro).

ATTENZIONE :

Resta salvo il potere dell’Amministrazione Finanziaria di **contestare** che l’**inattività del creditore** abbia corrisposto ad una effettiva **volontà liberale** (la liberalità NON è deducibile).

CREDITI DA PROCEDURE CONCORDATARIE

Le perdite su crediti sono deducibili **in ogni caso** ex legge (senza alcun onere di prova) se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali, vale a dire:

- fallimento,
- liquidazione coatta amministrativa,
- concordato preventivo,
- amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi,
- **accordi di ristrutturazione dei debiti omologati** (aggiunto dal Decreto Sviluppo).

L’Amministrazione finanziaria ha precisato che la perdita è deducibile a partire **dalla data di apertura della procedura** (sentenza/provvedimento di ammissione alla procedura o decreto di omologa dell’accordo di ristrutturazione del debito), quindi non necessariamente coincidente con l’esercizio stesso di apertura.

In merito all'ammontare della perdita deducibile occorre stimare la somma sulla base del presumibile valore di realizzo, utilizzando i documenti redatti dagli organi della procedura.

***CREDITI DA ELEMENTI CERTI E PRECISI:
ALTRI CASI DI DEDUCIBILITA'***

Quando non ricorrono le ipotesi di deducibilità "automatica", per poter dedurre la perdita occorre dimostrare l'esistenza di elementi "certi e precisi" di inesigibilità del credito.

Prima di tutto una perdita su crediti per essere deducibile deve essere **DEFINITIVA**, cioè con **nessuna possibilità di realizzo futuro**.

Inoltre la valutazione deve avvenire caso per caso.

La circolare N.26/E dell'Agenzia delle entrate di agosto u.s. fornisce alcune linee guida per individuare la presenza dei requisiti di certezza e precisione.

Le perdite di questa tipologia si suddividono in:

- perdite da processo valutativo interno
- perdite da atti realizzativi

PERDITE DA VALUTAZIONE INTERNE

La valutazione di **definitività** della perdita si basa su una situazione oggettiva di insolvenza non temporanea del debitore, riscontrabile qualora la situazione di illiquidità finanziaria ed incapienza patrimoniale sia tale da far escludere la possibilità di un futuro soddisfacimento della posizione creditoria.

Secondo la Circolare n. 26/E del 1° agosto 2013 la situazione di definitività della perdita è verificata :

- in presenza di un **decreto** che accerta lo **stato di fuga, latitanza e irreperibilità del debitore**;
- in caso di **denuncia di furto d'identità** da parte del debitore ex articolo 494 del codice penale
- in ipotesi di **persistente assenza del debitore** ai sensi dell'articolo 49 del codice civile

Inoltre, sempre secondo la Circolare, **sono da considerarsi come sufficienti elementi di prova** :

A)

- tutti i **documenti attestanti l'esito negativo di azioni esecutive** attivate dal creditore (es. verbale di pignoramento negativo)

e

- sempre che **l'infruttuosità**
 - risulti sulla base di una **valutazione complessiva** della situazione economica e patrimoniale del debitore
 - e sia **assoluta e definitiva**

Nota Bene :

Risoluzione N.16/E del 23.01.2009 dell'Agenzia delle Entrate

L'infruttuosa attivazione delle procedure esecutive nei confronti di un ENTE PUBBLICO (*non assoggettabile a procedure concorsuali*) NON è da sola sufficiente a dimostrare l'impossibilità futura di recuperare il credito.

B)

- il possesso di documentazione idonea a dimostrare che
 - il debitore si trova nell'impossibilità di adempiere per oggettiva situazione di illiquidità finanziaria ed incapienza patrimoniale
 - ed è **sconsigliata l'instaurazione di procedure esecutive**

Secondo la Circolare n. 26/E è documentazione idonea:

- le **lettere di legali incaricati** della riscossione del credito [Cassazione n.3862 del 16.03.2001]
oppure
- le **relazioni negative** rilasciate dalle **agenzie di recupero crediti** di cui all'articolo 115 del TULPS

e sempre che nelle stesse (lettere / relazioni negative) sia obiettivamente identificabile:

- il credito oggetto dell'attività di recupero
- l'attività svolta per il recupero di tale credito
- le motivazioni per cui l'inesigibilità sia divenuta definitiva a causa di un'oggettiva situazione di illiquidità finanziaria ed incapienza patrimoniale del debitore

C)

- l'**antieconomicità** della prosecuzione nella riscossione del credito, cioè quando i costi per l'attivazione delle procedure di recupero risultino uguali o maggiori all'importo del credito da recuperare.

COSTO DELLE ATTIVITÀ DI RECUPERO \geq CREDITO DA RECUPERARE

Il costo delle attività di recupero deve risultare in linea con i prezzi mediamente praticati sul mercato (es.: preventivi rilasciati da soggetti operanti nel settore del recupero crediti).

In questo caso per dedurre la perdita è **sufficiente dimostrare** che il creditore si è attivato per il recupero del credito (es. raccomandate A.R. / PEC di sollecito di pagamento).

PERDITE DERIVANTI DA ATTI REALIZZATIVI

L'Amministrazione finanziaria precisa inoltre che la perdita è deducibile se deriva da:

- **cessione del credito a titolo definitivo** a banche o altri intermediari finanziari vigilati indipendenti dal soggetto cedente o ceduto;
- **transazione con il debitore** motivata dalle difficoltà finanziarie del debitore stesso; la difficoltà finanziaria del debitore deve essere documentata (es.: istanza di ristrutturazione presentata dal debitore).
[ATTENZIONE: se la transazione deriva da una lite sulla fornitura il relativo onere non costituisce una perdita su crediti ma una sopravvenienza passiva]
- **atto di rinuncia o remissione del credito**, sempreché l'atto non appaia come una liberalità (l'atto di liberalità è indeducibile ai fini fiscali); è quindi necessario dimostrare le ragioni di inconsistenza patrimoniale del debitore o di inopportunità delle azioni esecutive [Cassazione n. 11329 del 29.08.2011].
- **presenza di eventi** che determinano la **perdita di qualsiasi diritto giuridico, patrimoniale ed economico** del credito (es.: decesso del debitore in assenza di eredi o qualora gli eredi abbiano rinunciato all'eredità)

N.B.: la deducibilità della perdita deve essere valutata caso per caso e supportata da elementi probatori volti alla dimostrazione della definitiva inesigibilità del credito.

LO STUDIO RIMANE A VOSTRA DISPOSIZIONE PER EVENTUALI CHIARIMENTI.

Distinti saluti

Verona, 25.09.2013

avv. Luigi Borsaro